

## COMUNE DI TRENTO

### ***Regolamento Edilizio*** **Comunale**

Area dell'ambiente e del territorio ( B02 )

Il presente regolamento è stato:

- approvato con deliberazione del Consiglio comunale 29 giugno 1993 n. 173;
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale 12 marzo 1996 n. 37;
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale 27 novembre 2002 n. 169;
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale 28 gennaio 2004 n. 5;
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale 24 marzo 2004 n. 26;
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale 16 gennaio 2007 n. 2,
- da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 06 novembre 2007 n. 128
- è entrato in vigore il 24 novembre 2007.

## **CAPITOLO VII NORME IGIENICO – EDILIZIE**

### **Art. 50. --Soppalchi**

1. La costruzione di soppalchi è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) il locale da soppalcare deve avere, a soppalco realizzato, un'altezza media ponderale non inferiore a metri 2,60 per i locali da adibirsi ad abitazione permanente e di metri 3,00 per i locali da utilizzarsi come negozi, uffici o pubblici esercizi;
- b) i locali ottenuti con i soppalchi devono avere un'altezza media ponderale minima di metri 1,90;
- c) la superficie soppalcata non superi il 40% della superficie del locale da soppalcare nel caso di abitazioni e i 2/3 nel caso di usi diversi dall'abitazione;
- d) i locali ottenuti con i soppalchi possono essere adibiti ad abitazione permanente o ad usi equivalenti oppure a negozio laboratorio, esercizio pubblico se rispettano quanto disposto dall'art. 49;

### **Art. 55. --Scale**

1. Nel caso di nuova edificazione o di ristrutturazione totale le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è

# TECNO SCALA

---

## CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le scale devono essere dotate di parapetto di altezza minima di metri 1,00 atto a costituire difesa verso il vuoto.

2. Nel caso di nuova edificazione o di ristrutturazione totale le scale, i passaggi verso le scale, pianerottoli e le rampe devono avere strutture portanti in cemento armato o in materiale di equivalente comportamento all'urto e al fuoco. Sono ammesse scale in legno solo all'interno della stessa abitazione.

3. Fra le rampe deve essere realizzato un pozzo luce di conveniente dimensione e comunque mai inferiore a 40 cm. di larghezza qualora il vano scala risulti sprovvisto di finestratura in parete.

4. Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione non inferiore a mq. 1,00. Nel foro di aerazione possono essere installati i dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.

5. Ogni scala non può servire più di 500 mq. misurati in pianta con esclusione della superficie occupata dalla scala e da altri impianti di risalita salvo deroga della competente autorità sanitaria per particolari destinazioni d'uso (magazzini depositi e simili).

6. Quanto indicato ai punti 3. e 4. non si applica per le scale all'interno della stessa abitazione.

7. In ogni caso le scale devono corrispondere a quanto disposto dalle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati. Le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, con esclusione degli edifici pubblici, non si applicano nel caso di scale che non costituiscano parte comune o che non siano l'unico accesso agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico.

8. Nel caso di nuova edificazione o di ristrutturazione totale, tutte le scale in comune a più unità immobiliari devono avere una larghezza minima pari a metri 1,20.

### **Art. 56. --Parapetti, balconi e terrazzi**

1. Tutti i parapetti devono avere altezza minima di metri 1,00, struttura e forma idonee a costituire efficace riparo ed essere inattraversabili da una sfera di 10 cm. di diametro.

2. I balconi non possono aggettare sulla pubblica via.

3. E' sempre consentita la chiusura stagionale di terrazzi, rientranti dal filo esterno dell'edificio e chiusi su almeno quattro lati, con strutture leggere, trasparenti e amovibili. Tali chiusure devono comunque garantire l'aerazione dei locali interni.

# TECNO SCALA

---

## CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

Le superfici così ottenute devono essere mantenute a terrazzo.

Nel caso di condomini, tali chiusure devono uniformarsi per materiali, tipologie e colori.